

## Sommario

### Editoriale

Ferdinando Albisinni

Digitalizzazione nell'agroalimentare e Pratiche Commerciali Sleali: il perdurante disinteresse del legislatore 1

### Convegno

**Food Sovereignty e innovazione sostenibile tra scienza e diritto: empatie e dissonanze Portici, 1-2 dicembre 2022**

Stefano Masini

Itinerari normativi in tema di tecnologie del vivente 7

### Convegno

**Verso un'agricoltura data-intensive? Prospettive e criticità della disciplina dell'agricoltura 4.0. Trento, 28 marzo 2023**

Pamela Lattanzi

L'agricoltura di precisione 19

### Ricerche

Luc Bodiguel

Between constraint and freedom: territories leading food strategies in Francee 37

Giulia De Luca

Agrovoltaico, continuità della produzione alimentare e tutela del paesaggio rurale 45

### Note e commenti

Angela Iacovino

Diritto al cibo autoctono e autodeterminazione politica. Il principio di sovranità alimentare nello Stato del Buen Vivir 68

### Recensioni

Roberto Saija

Michael T Roberts, ed. Research Handbook on International Food Law 84

## Editoriale

### Digitalizzazione nell'agroalimentare e Pratiche Commerciali Sleali: il perdurante disinteresse del legislatore

Il recente D.L. n. 63/2024, del 15 maggio 2024, contenente “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, con l'art. 4 ha integrato il testo originale del Decr. Leg.vo n. 198 del 2021, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Le nuove disposizioni, peraltro, sono intervenute sui soli contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, intesi nella loro materialità, senza investire le questioni e le criticità conseguenti alla crescente digitalizzazione ed alle connesse pratiche commerciali in tema di beni e diritti immateriali utilizzati e prodotti nella filiera agroalimentare.

Anche in sede di conversione in legge, il Parlamento, pur introducendo numerosi emendamenti ed ulteriori disposizioni integrative del Decr. Leg.vo n. 198 del 2021, non ha accolto le proposte intese a qualificare come sleali, e pertanto illegittime, talune pratiche commerciali nella filiera agroalimentare relative all'utilizzazione delle tecniche digitali ed ai relativi diritti, pur trattandosi di misure a costo zero per il bilancio pubblico.

Erano state presentate alcune proposte di emendamento per integrare il testo originale dell'art. 4 del Decr. Leg.vo n. 198/2021, con l'introduzione di definizioni relative ai “*dati digitali*” ed alle “*apparecchiature digitali*” e di specifiche previsioni di illegittimità di talune pratiche relative all’*“acquisizione, la riserva di titolarità esclusiva, l'utilizzo o la divulgazione in qualsiasi forma, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo dell'acquirente, o da parte del fornitore di attrezzature o servizi digitali, di qualsivoglia dato digitale”*, nonché “*all'adozione di clausole contrattuali e di tecniche di produzione, raccolta e comunicazione dei dati digitali, che non consentono l'interoperatività di tali dati con quelli prodotti, raccolti o comunicati con attrezzature digitali diverse da quelle utilizzate nel corso dello svolgimento dell'attività*”.

Ma la Commissione del Senato che ha esaminato il testo del disegno di legge di conversione, pur approvando numerosi emendamenti con relativi rilevanti incrementi di spesa, non ha ritenuto meritevole di attenzione la questione relativa all'utilizzazione dei dati digitali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare.

Il perdurante disinteresse del legislatore risulta difficilmente comprensibile, ove si consideri il rilievo crescente che va assumendo da alcuni anni la digitalizzazione all'interno dello sviluppo dell'*agricoltura di preci-*

## rivista di diritto alimentare

già diretta da Luigi Costato

### Direttore

Ferdinando Albisinni

### Co-direttore

Paolo Borghi

### Comitato scientifico

Sandro Amorosino - Sonia Carmignani  
Alessandra Di Lauro - Alberto Germanò  
Marianna Giuffrida - Antonio Jannarelli  
Emanuele Marconi - Pietro Masi - Lorenza Paoloni

### Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE  
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

### Redazione

Roberto Saija  
Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma  
tel. 063210986 - fax 063210986  
e-mail [redazione@aida-ifla.it](mailto:redazione@aida-ifla.it)

### Sede legale

Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro  
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)  
ISSN 1973-3593 [online]

Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro  
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)  
ISSN 2240-7588 [stampato]  
stampato in proprio

dir. resp.: Ferdinando Albisinni

### HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

FERDINANDO ALBISINNI, Universitas  
Mercatorum

LUC BODIGUEL, Ordinario Università di  
Nantes

GIULIA DE LUCA, Ricercatrice Università di  
Udine

ANGELA IACOVINO, Ricercatrice Università di  
Salerno

PAMELA LATTANZI, Ordinario Università di  
Macerata

STEFANO MASINI, Ordinario Università di Tor  
Vergata - Roma

ROBERTO SAIJA, Associato Università "San  
Raffaele" di Roma

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione dell'editoriale e della nota che lo segue, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 30 giugno 2024, e successivamente composto in tipografia. Il codice etico e le note per gli autori sono disponibili sul sito della Rivista.

sione, quale componente essenziale dell'innovazione produttiva, ad esempio con l'adozione di tecniche digitali di controllo dell'irrigazione, della semina, degli interventi con fitofarmaci o concimi, dello sviluppo della vegetazione e della presenza di patologie - come sottolineato nel Convegno di Trento sull'*Agricoltura 4.0*, le cui relazioni sono state pubblicate nel *Quaderno n. 1-2023* ed in questo numero della *Rivista*.

Fenomeni analoghi si rinvergono in tutte le fasi della produzione alimentare, attraverso strumenti di controllo digitale degli standard qualitativi ed igienici lungo la filiera.

Ma, nonostante la crescente rilevanza di tali fenomeni, i provvedimenti legislativi, unionali e nazionali, non hanno sin qui assegnato specifica attenzione agli effetti dell'impatto della digitalizzazione sulle attività delle imprese agricole e alimentari.

Quanto alla legislazione europea, la richiamata Direttiva (UE) 2019/633, che pure ha introdotto novità rilevanti in materia di "*pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare*", stabilendo "*norme minime*" applicabili a tutti i contratti in una dimensione transfrontaliera che va ben oltre i confini dell'Unione, è intervenuta sulla sola "*vendita di prodotti agricoli e alimentari*", identificati nei *prodotti materiali* di cui all'Allegato I del TFUE ed in quelli trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato, trascurando i *beni immateriali* ed i *servizi* utilizzati o prodotti dalle imprese agricole ed alimentari nell'ambito delle proprie attività.

La scelta così operata dal legislatore europeo appare non occasionale, ma omogenea all'impianto disciplinare con cui tradizionalmente il diritto comunitario, e poi unionale, hanno guardato e guardano ai contenuti ed ai confini dell'agricoltura. Ancora da ultimo i Regolamenti (UE) del 2021 di riforma della PAC hanno mantenuto fermo il riferimento alla *produzione di prodotti agricoli* quale finalità centrale ed identitaria dell'*attività agricola*, pur integrando tale definizione con il riferimento al "mantenimento della superficie agricola in uno stato che la renda idonea alla coltivazione o al pascolo"; vale a dire con riferimento ad attività pur sempre finalizzata alla produzione di *prodotti materiali*.

Sicché l'intervento europeo sulle PCS si è limitato ad investire pratiche e contratti relativi alla cessione di *prodotti materiali*, coerentemente al generale impianto della PAC.

Così operando, peraltro, il legislatore europeo, non soltanto ha omesso di intervenire nei processi produttivi *a monte*, ma ha anche trascurato a valle altri prodotti che, pur non essendo *materiali*, sono certamente frutto dell'attività dell'impresa agricola e alimentare: basti pensare ai dati digitali sull'umidità e composizione del suolo, sulle quantità e sui tempi di irrigazione, sulla maturazione dei frutti, sulle ore e modalità di lavorazione, sui controlli sull'igiene dei prodotti alimentare registrati nell'ambito dell'analisi HACCP.

Sono *prodotti immateriali*, *beni ex art. 810 cod. civ.*, frutto dell'attività

dell'impresa agricola o alimentare, ed il disinteresse sul punto del legislatore europeo appare ancor più sorprendente ove si consideri che proprio la normativa comunitaria, e poi unionale, già con l'introduzione del metodo HACCP, e poi con l'obbligo di documentare le pratiche produttive, ha riconosciuto valore giuridico ai dati così prodotti e raccolti.

Un ulteriore profilo è assente nella Direttiva (UE) 2019/633 quanto alle attività *a valle* di quella produttiva. Il legislatore europeo ha ommesso di considerare che numerose disposizioni unionali hanno previsto e prevedono, in misura crescente, il compimento di *attività di servizi ambientali* a carico delle imprese agricole e alimentari

I requisiti di condizionalità, ed il rispetto dei relativi criteri di gestione obbligatoria fissati dalle ultime riforme delle PAC, non sono altro che la formalizzazione, sul piano delle regole giuridiche, di servizi resi dall'impresa agricola al fine di sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Altrettanto accade per i requisiti di compatibilità ambientale posti a carico delle imprese alimentari (ivi incluse le caratteristiche delle confezioni, e le modalità di riciclo e di gestione dei rifiuti).

Agli agricoltori ed alle imprese alimentari è dunque espressamente richiesta dal diritto unionale la fornitura di servizi ambientali, *a valle* dell'attività produttiva, in un confronto quotidiano con il mercato, e dunque con pratiche commerciali di coloro che acquistano prodotti, che per loro stessa natura devono essere accompagnati da tali servizi.

*A monte*, poi, l'utilizzo di dati e strumenti digitalizzati va assumendo rilievo crescente nell'organizzazione dell'attività produttiva, in agricoltura e nell'alimentare. Ma – come si è già ricordato – su tutto ciò che è *a monte* la Direttiva tace, omettendo di considerare dati e strumenti digitali come gli altri fattori di produzione, come hanno sottolineato le relazioni al citato Convegno di Trento.

Un analogo disinteresse, sia per i *beni e servizi immateriali prodotti a valle dell'attività*, sia per quelli utilizzati e prodotti *a monte*, è quello mostrato dal legislatore italiano; disinteresse confermato – come si è ricordato – dalle recenti vicende relative al D.L. n. 63/2024 ed alla sua conversione in legge.

L'assenza di intervento in sede nazionale appare, peraltro, ancor meno comprensibile di quella riscontrata in sede europea.

Come è noto, la definizione italiana di attività agricola, quale contenuta nel vigente art. 2135 cod. civ., non è incentrata sulla *“produzione di prodotti agricoli”*, ma su *“le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale ...”*, cui si affianca la qualificazione come agricole per connessione delle attività *“dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”*.

Analoghe esigenze si pongono per i produttori di alimenti collocati lungo la filiera, pur in assenza per essi di una definizione comprensiva quale quella di cui all'art. 2135 cod. civ.

L'art. 9 della Direttiva (UE) 2019/633, rubricato *“Norme nazionali”*, consente di mantenere o introdurre norme nazionali che investono pratiche commerciali sleali che non rientrano nell'ambito della direttiva. Ed alcuni possibili spazi interpretativi delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali, per estenderne l'applicazione anche ai contratti e rapporti in tema di digitalizzazione nella filiera agroalimentare, potrebbero essere individuati negli artt. 4 e 5 del Decr. Leg.vo n. 198/2021 di attuazione. Il complesso di tali disposizioni potrebbe, in ipotesi, già oggi consentire in via interpretativa di sanzionare le pratiche commerciali sleali a danno delle imprese agricole ed alimentari, per quanto attiene la produzione, titolarità, cessione, utilizzazione, conservazione, e trasferimento dei *Dati digitali* ottenuti durante l'attività svolta da tali imprese. Peraltro, una ripermizione dell'area dell'intervento disciplinare sulle PCS, operata soltanto in via interpretativa, rischierebbe di suscitare contenziosi e conflitti, dannosi per le imprese, che hanno necessità di operare in un quadro di certezze.

Soprattutto, appare evidente la rilevante distanza fra l'innovativa ed espansiva disciplina sulle PCS nei

rapporti *a valle* della produzione fra fornitore agricolo o alimentare ed acquirente dei *prodotti materiali*, e la perdurante carenza di attenzione del legislatore europeo e di quello italiano verso il regime di PCS che – anche al di là dei contratti di vendita – investono *a monte* la stessa organizzazione delle imprese della filiera e le loro relazioni con coloro che ad essi forniscono servizi digitali e beni produttivi, in vario modo collegati all'uso ed alla titolarità di servizi e beni digitali.

Riemerge quale punto cruciale in tema di digitalizzazione e PCS nella filiera agroalimentare il tema della *specialità*, tradizionalmente enunciato per l'impresa agricola ma per sua stessa natura da estendere all'impresa alimentare, perché entrambe operanti all'interno del *ciclo biologico*, nelle sue plurime declinazioni, ed entrambe finalizzate a garantire l'accesso ad un bene essenziale e non sostituibile, il *cibo*. Queste imprese hanno necessità di una disciplina che di tale *specialità* tenga conto, valorizzandone la dimensione immateriale e digitale, accanto a quella materiale.

Sicché, alle regole relative alle attività commerciali e di vendita dei prodotti, occorre affiancare regole che riguardino *a valle* la produzione di dati e servizi digitali in una nuova prospettiva, ed *a monte* la dimensione organizzativa e produttiva ed i rapporti con i fornitori di beni e servizi immateriali oltre che materiali.

Appare insomma maturo il tempo per una riscrittura delle finalità della PAC e degli oggetti e del perimetro dell'attività agricola, che tenga conto di quanto di nuovo va emergendo da anni nelle concrete scelte disciplinari. E sul piano nazionale appare possibile immaginare che nell'oggi la distanza fra digitalizzazione e disciplina delle PCS nell'agroalimentare venga finalmente colmata, con un intervento coerente con la *specialità* di attività di imprese, agricole e alimentari, che devono quotidianamente misurarsi con la dimensione globale e transfrontaliera dei grandi protagonisti delle tecnologie digitali e con l'incidenza di questi ultimi sulla stessa struttura organizzativa e produttiva delle imprese.

Ferdinando Albisinni

---

---

L'**editoriale** che apre il fascicolo si sofferma sulle carenze della normativa europea e nazionale in tema di digitalizzazione e pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Queste criticità, già emerse nella direttiva del 2019, sono ancor più evidenti a seguito dell'approvazione della legge di conversione del D.L. n. 63/2024, del 15 maggio 2024, contenente "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*", che ha integrato il testo originale del Decr. Leg.vo n. 198 del 2021, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/633. Anche le ultime disposizioni, infatti, incidono esclusivamente sui contratti di vendita relativi ai prodotti agricoli e alimentari, senza toccare le questioni riguardanti la digitalizzazione. In buona sostanza, il legislatore domestico non ha ritenuto di intervenire sulla disciplina dei contratti e delle relative pratiche commerciali in tema di beni e diritti immateriali utilizzati e maturati dalle imprese agricole e alimentari. Neppure la legge di conversione ha affrontato il problema, nonostante sia intervenuta con numerosi emendamenti e integrazioni del Decr. Leg.vo n. 198 del 2021. Essa, infatti, ha ignorato alcune motivate proposte volte alla declaratoria di illegittimità delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare relative all'utilizzo delle tecniche digitali ed ai relativi diritti, nonostante non incidessero sugli aspetti finanziari e non comportassero ulteriori oneri economici.

Nella prima parte il fascicolo prosegue la pubblicazione, avviata con il n. 4-2023, delle relazioni presentate nel **Convegno annuale dell'AIDA** di Napoli del dicembre 2022, dal titolo “*Food sovereignty e Innovazione sostenibile, tra scienza e diritto: empatie e dissonanze*”. La relazione di Stefano Masini dal titolo “*Itinerari normativi in tema di tecnologie del vivente*” affronta il delicato tema dell’evolversi delle applicazioni biotecnologiche che ha dato l’abbrivio a un ampio dibattito sulle interazioni poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili. Com’è noto la società avverte e accusa un irrisolto conflitto tra le esigenze della ricerca e la necessità di sicurezza per non aver saputo interpretare il ruolo chiave di una partecipazione volontaria e informata delle persone ai risultati della sperimentazione e alla conoscenza dei rischi. Il legislatore, afferma l’A. non sembra aver tenuto in adeguato conto del dibattito, molto intenso, evitando che le regole poste fossero verificate nella loro efficacia e coerenza in relazione al consenso sociale criticamente formatosi. In atto ci si trova di fronte ad una notevole accelerazione delle possibilità di intervento delle biotecnologie applicate al vivente (non umano) che impone un modo diverso di osservare la realtà ed un cambiamento nel modo di costruire le regole e legittimarne la funzione.

Il fascicolo contiene anche un articolo di Pamela Lattanzi che costituisce lo sviluppo della relazione svolta al Convegno di Trento del 28 marzo 2023, dal titolo “*Verso un’agricoltura data-intensive? Prospettive e criticità della disciplina dell’agricoltura 4.0*”, le cui relazioni sono state in parte pubblicate nel Quaderno n. 1-2023. Nel suo scritto l’A. approfondisce le implicazioni giuridiche legate alla diffusione dell’agricoltura di precisione, soffermandosi, dapprima, sulla definizione di tale modello di gestione delle attività agricole e sulla sua evoluzione grazie all’impiego delle più recenti tecnologie digitali e, successivamente, sul contesto politico-strategico di riferimento, che è strumentale alla *twin transition*. L’A., in seguito, propone una mappatura dei principali ambiti giuridici interessati dall’agricoltura di precisione, dando conto delle questioni più delicate sotto il profilo della tutela degli interessi degli agricoltori, come quelle concernenti la *governance* dei dati agricoli. Emergono in definitiva la necessità di un’appropriata disciplina giuridica e, dunque, l’opportunità di adottare un approccio sistemico della trasformazione digitale dell’agricoltura e delle dinamiche che ne scaturiscono tra diritto, innovazione digitale e sostenibilità.

Nella sezione “**Ricerche**”, Luc Bodiguel si occupa, dal punto di vista giuridico, dei territori che guidano le strategie alimentari in Francia. L’A. tratta il tema nella prospettiva del rapporto tra costrizione e libertà. Il saggio si innesta in un momento particolare, quello in cui, a livello unionale, è stata abbandonata, al momento, l’idea di portare avanti l’iter del regolamento sul sistema alimentare sostenibile. Al tempo stesso, in Francia, su iniziativa governativa, è stato presentato in Parlamento un disegno di legge basato su una idea di sovranità agricola a livello nazionale.

Mentre l’Unione, per un verso, e la Francia, per altro, portano avanti strategie non pienamente in sintonia, si dipana l’azione delle comunità locali, che danno il via ad apposite strategie alimentari territoriali, utilizzando i Progetti Alimentari Territoriali, sulla base del Codice rurale francese, strumento di pubblica utilità avente una natura ibrida, di gestione e di innovazione e di esso l’A. compie una attenta e scrupolosa disamina dei vantaggi e delle criticità.

Giulia De Luca, in un ampio e documentato lavoro, affronta il tema dell’agrovoltaico, cui il legislatore unionale ed i singoli Stati rivolgono una crescente attenzione. L’agrovoltaico, differentemente dai tradizionali impianti fotovoltaici a terra in area agricola, potrebbe consentire di sanare la frattura esistente fra gli interessi di produzione energetica e quelli di produzione alimentare, consentendo la continuazione delle attività agricole al di sotto dei pannelli. Il nostro paese ha effettuato una precisa scelta, ovvero quella di promuoverne lo sviluppo, prevedendo la possibilità di accedere al sistema di incentivi statali, nonché ai contributi PNRR destinati alla realizzazione di tali impianti, seppur nel rispetto di determinate condizioni. Tuttavia, la normativa in materia non sembra ancora in grado di temperare

efficacemente i diversi interessi in gioco, fronteggiando il rischio concreto che lo sviluppo dell'agrovoltaico possa aggravare ulteriormente la competizione per l'uso del suolo agricolo, con gravi ripercussioni in termini di produzione alimentare, tutela dell'ambiente e del paesaggio rurale.

Nella sezione "**Note e commenti**", Angelica Iacovino indaga su "*Diritto al cibo autoctono e autodeterminazione politica. Il principio di sovranità alimentare nello Stato del Buen Vivir*", analizzando il controverso e attuale tema della sovranità alimentare alla luce dei principi di rilievo costituzionale, recepiti e posti a fondamento delle istituzioni statali.

Il fascicolo si chiude con la sezione "**Recensioni**", in cui Roberto Saija presenta il volume in inglese, a cura di Michael T. Roberts, dal titolo "*Research Handbook on International Food Law*", edito da Edward Elgar Publishing, di recente pubblicazione. Il lavoro a più mani raccoglie contributi di studiosi e professionisti di diversa estrazione e provenienza, compresi alcuni Autori italiani, e costituisce un importante strumento destinato agli operatori del diritto.

la redazione